



## Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente  
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0013036**

Reg. Ord. n. **00125**

Data

**08 marzo 2012**

### **ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI**

*(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)*

**OGGETTO:** Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Amodio Anna Maria** (leg. rapp. **Lido la perla nera** locataria e committente) e **Saponara Leonardo** (proprietario) per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in via Procaccia (in catasto fg. 19, part. 241, 242, 244, 245 e 246). **V.E. 2223.**

### **Il Dirigente**

**VISTA** la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 27 febbraio 2012, prot. 10965, da cui si rileva che su terreni di proprietà del sig. Saponara Leonardo, condotti in locazione dalla sig.ra Amodio Anna Maria, prospicienti la via Procaccia, catastalmente individuati al fg. 19, part. 241, 242, 244, 245 e 246, a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti:

*“Struttura in legno posta sul lato mare completamente chiusa, avente superficie di mq.8 circa con altezza di m.2,60 circa; N. 2 nuclei chiusi completamente in legno, compresa la copertura, formati singolarmente da blocchi di quattro cabine, aventi complessivamente superficie di mq.14 a fronte di un'altezza di m.2,20 circa; Altra struttura completamente chiusa in legno, con annesso vano wc, avente superficie complessiva di mq.12 circa, con altezza media di m.3 circa; Distaccata dalle opere descritte ai punti precedenti, altra struttura chiusa, completamente in legno, compresa la copertura, adibita ad ufficio, avente una superficie di mq.6 circa ed altezza di m.2,90 circa; Contigua all'opera descritta al precedente punto sub.d), altra struttura in legno, compresa la copertura, adibita a bar con annessi deposito e w.c. ed ampia tettoia anch'essa in legno, la quale, al momento si presenta chiusa con fogli in ondulina metallica; tale struttura misura una superficie complessiva di mq.30 circa ed altezza media di m.3 circa; A seguire, pergolato di mq.20 circa ed altezza di m.2,70 circa, supportato da pilastri e travi lignei; Adiacente l'opera di cui al punto precedente, altra struttura chiusa, completamente in legno, compresa la copertura, avente superficie di mq.12 circa ed altezza di m.2,50 circa; Ampia area pavimentata con legno dogato, sopraelevata, in piano con la zona piscina, alla quale si accede a mezzo di scalinata a forma di “L”, composta da n. 5 gradini in muratura, tenuti da materiale legante; Struttura verticale costituita da pannellatura in policarbonato doppio strato coibentato con interposti n.12 assi lignei ad “L”, per il supporto di ombreggiante, al momento non presente, avente lunghezza di m.36 circa ed altezza di m.3 circa, delimitante la facciata del versante mare dell'area adibita a parcheggio e posta sul retro prospetto delle strutture”.*

**CONSTATATO**, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che “*tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n.5572 del 04/02/2010 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott. Pietro D’Amico, avente ad oggetto “la realizzazione di strutture precarie e temporanee”, in estensione alla precedente prot. n.33117 del 29/06/2009. Dette autorizzazioni hanno carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all’art. 6 del “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 Marzo ed il 31 Ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate, non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno”.*

**CONSIDERATO** che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l’effetto, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l’edilizia.

#### **VISTI:**

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

#### **Ordina**

in solido, ai sigg. (meglio generalizzati nel disposto di notifica) **Saponara Leonardo, proprietario** dei terreni prospicienti la via Procaccia, catastalmente individuati al fg. 19, part. 241, 242, 244, 245 e 246, condotti in locazione dalla sig.ra **Amodio Anna Maria, legale rappresentante** della ditta **Lido La Perla Nera**, locataria, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 10965 del 27 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione prot. 5572 del 04/02/2010, rilasciata dal Dirigente dell’Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

#### **Avvisa**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

#### **Dispone**

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
- **Saponara Leonardo**, nato a Monopoli il 04/02/1944 ed ivi residente in Via Rattazzi n.135, (proprietario);
  - **Amodio Anna Maria**, nata a Monopoli il 07/04/1972 ed ivi residente in Via Conchia n. 56/c; legale rappresentante ditta Lido La Perla Nera con sede in Monopoli (BA), in via Conchia n. 56/c (locataria, committente ed esecutrice);
- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

*Il Dirigente*  
*(Ing. Amedeo D'Onghia)*



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line